



Decreto Dirigenziale n. 14 del 17/01/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Oggetto dell'Atto:

L.R. 6 del 15/06/2007 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" art. 10 comma 3. Provvedimenti - Registro Operatori dello Spettacolo - Esclusi - BURC

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con la L.R. n 6 del 15/06/2007 “**Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo**” la Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, garantendo l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;
- b. altresì che l'art. 10, comma 1, della L.R. 6/2007 istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo, l'iscrizione al quale è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla legge;

RILEVATO:

- c. che i soggetti di seguito elencati hanno presentato domanda per l'iscrizione al Registro dello Spettacolo:

Denominazione	Sede Legale
1. Associazione culturale Faro	Vallo della Lucania (Sa)
2. Associazione Red Sox APS	Ariano Irpino (Av)
3. Teatro Mobile Nazionale	Ischia (Na)
4. Associazione Culturale Infinito Tempore	Aquilonia (Av)
5. Associazione culturale Accademia Reale	Pozzuoli (Na)
6. Associazione OTP - Obèce Teatro Project	Napoli

CONSIDERATO:

- a. che l'ufficio competente, ai sensi della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019 recante “**Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro Regionale**” ha espletato l'istruttoria della documentazione presentata a supporto della istanza e ha invitato a completare o regolarizzare la documentazione mancante;
- b. che ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle “**Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro Regionale**” l'attività professionistica deve essere svolta in maniera continuativa nel settore e per l'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- c. che i soggetti sopraindicati non hanno provveduto a presentare la richiesta documentazione integrativa nei termini indicati o non hanno presentato idonea documentazione che comprovasse il possesso dei requisiti richiesti;
- d. che si rende necessario adottare un provvedimento espresso, con le relative motivazioni, per la mancata ammissione nel suddetto Registro;

VISTE:

- la L.R. n. 6 del 15.06.2007 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 59 del 19.02.2019;
- il Regolamento n. 12/2011;
- la DGRC n. 776 del 30.12.2024 di assegnazione funzioni dirigenziali

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD 02 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

- di non ammettere nel Registro degli Operatori dello Spettacolo, ai sensi dell'art. 10 comma 4 delle “**Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro Regionale**”, adottate ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 6 del 15/06/2007, i seguenti Operatori dello Spettacolo:

Denominazione	Sede Legale	Motivazione
1. Associazione culturale Faro	Vallo della Lucania (Sa)	Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019

2. Associazione Red Sox APS	Ariano Irpino (Av)	Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019
3. Teatro Mobile Nazionale	Ischia (Na)	Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019
4. Associazione Culturale Infinito Tempore	Aquilonia (Av)	Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019
5. Associazione culturale Accademia Reale	Pozzuoli (Na)	Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019
6. Associazione OTP - Obèce Teatro Project	Napoli	Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019

- di comunicare agli interessati l'avvenuta non ammissione nel Registro Regionale dello Spettacolo;
- di precisare che gli operatori destinatari di un provvedimento di non ammessi, hanno facoltà, al raggiungimento dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 59 del 19.02.2019 di presentare, nei termini, nuova istanza d'iscrizione
- di trasmettere alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – casa di vetro.

Dott. Giorgio Izzillo



GIORGIO IZZILLO
REGIONE CAMPANIA
Dirigente
30.01.2025 11:44:25
GMT+01:00